

COMUNE DI AMENO

PROVINCIA DI NOVARA

TEL 0322 998103 – FAX 0322 998206

ORDINANZA N. 38/2019

CONDOTTA DEI CANI IN AREE PUBBLICHE, DIVIETO DI SPORCARE SPAZI ED AREE PUBBLICHE, OBBLIGO DI PULIZIA DAGLI ESCREMENTI E POSSESSO DELL'ATTREZZATURA IDONEA PER LA RIMOZIONE DELLE DEIEZIONI E OBBLIGO DI TENERE IL CANE AL GUINZAGLIO

IL SINDACO

Considerata la necessità di regolamentare la condotta dei cani in area pubblica e le problematiche ad essa connesse, con lo scopo di tenere in debita considerazione sia le esigenze dei possessori dei cani, sia quelle dei cittadini in generale;

Tenuto conto dell'aumento delle segnalazioni di inconvenienti derivanti dalle deiezioni canine abbandonate nelle aree di accesso pubblico;

Dato atto che tali inconvenienti per loro natura, oltre a rappresentare un problema di aspetto estetico ed ambientale, possono configurare rischio potenziale sotto il profilo igienico-sanitario per la salute pubblica e per la sicurezza dei cittadini;

Ravvisata altresì la necessità, al fine di garantire la sicurezza delle persone e/o degli altri animali, che nei luoghi pubblici o aperti al pubblico i cani siano sempre tenuti al guinzaglio;

Visti: La Legge n. 689 del 24.01.1981, gli artt. 7 bis e 54 del D.Leg.vo n. 267/2000, l'art. 2 dell'Ordinanza Ministeriale del 27/08/2004 "Tutela dell'incolumità pubblica all'aggressività dei cani";

ORDINA

- 1 ai conduttori dei cani di evitare all'animale di sporcare con deiezioni e/o liquami organici le aree pubbliche, le vie, i giardini, le piazze ecc. e in ogni caso di provvedere immediatamente alla completa pulizia e all'asportazione delle deiezioni, compreso lo smaltimento, qualora l'animale imbrattasse gli spazi suddetti;
- 2 che nell'ambito dell'intero territorio Comunale i conduttori dei cani dovranno essere sempre muniti di idonea attrezzatura (es. paletta e/o sacchetto monouso), da esibire a richiesta della Pubblica Autorità, con cui provvedere poi all'immediata rimozione delle deiezioni degli animali che hanno in custodia, qualora avessero lordato spazi pubblici;
- 3 i non vedenti, che utilizzano cani da accompagnamento addestrati allo scopo, sono esonerati dal rispetto del presente provvedimento;
- 4 ai conduttori, di tenere il cane, in tutti i luoghi pubblici o aperti al pubblico, sempre al guinzaglio al fine di garantire la tutela della sicurezza ed incolumità delle persone e/o altri animali;

INFORMA

- Che chiunque violerà le disposizioni della presente ordinanza, sarà punito con la sanzione amministrativa **da 25,00 euro a 500,00 euro**, sia per la mancata rimozione delle deiezioni che per la mancanza dell'occorrente per rimuovere le stesse (sacchetto, paletta, pinza e similari) nonché per la mancata tenuta al guinzaglio dell'animale con le procedure di cui alla Legge 24.11.1981, n. 689;
- Che contro il presente provvedimento potrà essere presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale nei modi e nei tempi previsti dalla legge n. 1034 del 06/12/1971 e s.m.i. o al Presidente della Repubblica nei termini e nei modi stabiliti dal D.P.R. n. 1199 del 24/11/1971 (rispettivamente 60 e 120 giorni dalla data di pubblicazione);

DISPONE

- Che il presente provvedimento venga reso noto a tutta la cittadinanza tramite affissione all'Albo Pretorio e negli spazi di affissione pubblica riservata all'Amministrazione Comunale;
- Che venga trasmesso al Servizio Veterinario della locale A.S.L.

LE FORZE DELL'ORDINE SONO INCARICATE DELL'ESCUZIONE DELLA PRESENTE. I TRASGRESSORI SARANNO PUNITI A TERMINI DI LEGGE.

Ameno, li 8 agosto 2019

Il Sindaco
F.to Dott.ssa Noemi Brambilla